

Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico

I viaggi presentati in questo programma sono prodotti da Raduni Sportivi srl (più oltre indicato come "organizzatore") titolare della licenza rilasciata dalla Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010 e sono coperti per la responsabilità civile nei confronti dei clienti ai sensi delle leggi vigenti da assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni Europ Assistance Italia SpA n. polizza 8417456

1. Premessa. Nozione di pacchetto turistico.

Premesso che: a) l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività; b) il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Consumo) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 19 delle presenti condizioni generali di vendita. La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ... che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".

2. Fonti legislative. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali di vendita, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. La compravendita di pacchetto turistico, che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale e/o estero, sarà disciplinata dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal D. Lgs. 111/95.

3. Informazioni obbligatorie - Scheda tecnica. L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.

4. Prenotazioni. La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma al cliente, anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Consumo, prima dell'inizio del viaggio. L'organizzatore si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, informandone il cliente in forma scritta con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio.

5. Pagamenti. La misura dell'acconto del prezzo del pacchetto turistico da versare all'atto della prenotazione e le modalità del saldo risultano dal catalogo opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell'organizzatore, la risoluzione di diritto. L'ingiustificato ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di interessi di mora calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto. La rimessa delle spettanze all'organizzatore dovrà essere pari all'importo delle fatture emesse senza ingiustificato trattenimento di costi e oneri.

6. Prezzo. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo e agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a venti giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

7. Recessi. Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal cliente. Nei casi di cui sopra, il cliente ha alternativamente diritto: a) a usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccezione di prezzo,

qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Per l'organizzazione dei propri viaggi l'organizzatore assemblea una serie di servizi acquistati da fornitori degli stessi. Per garantire che i servizi vengano effettivamente resi disponibili dai singoli fornitori, l'organizzatore si assume precisi obblighi contrattuali nei confronti degli stessi fornitori. Considerato che per il combinato disposto degli articoli 1372 e 1373 c.c. la facoltà di recesso rappresenta una eccezione rispetto al generale principio della vincolabilità del contratto, al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal dlgs 111/95, il recesso può essere consentito esclusivamente a condizione che il viaggiatore tenga indenne l'organizzatore da costi, spese e perdite che la stessa andrà a sostenere a causa di tale recesso. Pertanto, la disciplina contrattuale del recesso viene così definita: a) al cliente che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5, primo comma l'importo della penale nella misura di seguito indicata: a) 50% della quota di partecipazione comprensiva dell'eventuale soggiorno da 50 a 31 giorni antecedenti la data di inizio del viaggio; b) 75% della quota di partecipazione comprensiva dell'eventuale soggiorno da 30 a 11 giorni antecedenti la data di inizio del viaggio; c) 100% della quota di partecipazione comprensiva dell'eventuale soggiorno nei 10 giorni antecedenti la data di inizio del viaggio. In caso di annullamenti o modifiche del viaggio o del numero dei partecipanti allo stesso che preveda l'uso di mezzi di trasporto pubblici o a noleggio, voli di linea, low cost e/o navigazione marittima o fluviale saranno applicate le penali richieste dal vettore. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.

8. Modifica o annullamento prima della partenza. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda all'organizzatore prima della partenza comporterà un costo di segreteria per variazione pratica pari a euro 20,00. Prima della partenza l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto ne darà immediato avviso in forma scritta al cliente, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, il cliente potrà esercitare il diritto di riacquisire la somma già pagata. Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del cliente del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al cliente il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore.

9. Modifiche dopo la partenza. L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal cliente per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o a diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. Sostituzioni. Il cliente rinunciatario potrà cedere la propria prenotazione a un sostituto che soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.), dopo averne informato l'organizzatore non oltre sette giorni lavorativi antecedenti la partenza, e avendo indicato le generalità del cessionario (nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza). L'organizzatore non sarà comunque responsabile dell'eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il cliente cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo,

nonché per le spese supplementari risultanti da detta cessione.

11. Obblighi dei partecipanti. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il partecipante è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione di quest'ultima nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso lo stesso all'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il partecipante è tenuto a comunicare per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, eventuali particolari esigenze personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione da parte dell'organizzatore.

12. Partecipazione a iniziative sportive. Qualora il pacchetto turistico preveda la partecipazione del cliente in veste di atleta, e/o allenatore, e/o accompagnatore a una iniziativa sportiva promossa dall'organizzatore, lo stesso cliente dovrà: a) conoscere e rispettare il regolamento generale dell'iniziativa sportiva a cui prende parte; b) essere consapevole che partecipare a eventi sportivi è potenzialmente un'attività a rischio; c) iscriversi volontariamente e assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all'iniziativa sportiva; d) sollevare e liberare l'organizzatore, gli enti promotori, l'amministrazione comunale, gli sponsor, i rispettivi rappresentanti delle società sopra citate, di reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione all'iniziativa sportiva alla quale prende parte; e) concedere la propria autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione; f) acconsentire al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte dell'organizzatore e dei loro eventuali partner e/o sponsor (i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi in materia di tutela della privacy).

13. Classificazione alberghiera. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o opuscolo una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del cliente.

14. Regime di responsabilità. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa organizzazione non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale si sta effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.

15. Limiti di risarcimento. Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità.

16. Obbligo di assistenza. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17. Reclami e denunce. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal cliente senza ritardo affinché l'organizzatore vi ponga tempestivamente rimedio. Il cliente può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18. Assicurazione contro le spese di annullamento. Al momento della prenotazione è consigliabile stipulare attraverso gli uffici dell'organizzatore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.

19. Fondo di garanzia. È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il cliente può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 dlgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 dlgs. 111/95).

Addendum. Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici.

A) Disposizioni normative. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. 4; art. 17 a 23; art. 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) Condizioni di contratto. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 primo comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 primo comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Per qualsiasi tipo di eventuale controversia sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Venezia.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.

- SCHEDE TECNICHE -

- **Estremi autorizzazione amministrativa dell'organizzatore:** Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010.
- **Estremi polizza assicurativa responsabilità civile:** Polizza di assicurazione Europ Assistance Italia Sp.A. n. 8417456.
- **Periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura:** dal 30/09/2015 al 01/11/2016.
- **Modalità e condizioni di sostituzione (Art. 85 Cod. Consumo).** Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 dlgs. 111/95) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c). In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi (ad esempio i vettori aerei o marittimi) non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.